

TI_GERICHTE 72.2012.103 vom 14. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2012.103

FR: TI_GERICHTE 72.2012.103 du 14 septembre 2012

IT: TI_GERICHTE 72.2012.103 del 14 settembre 2012

Regeste

Cittadino straniero colpevole di furto aggravato, per avere sottratto denaro contante in tre occasioni per un totale di fr. 260'000 tramite operazioni di cambio valuta e compravendita fittizia (rip-deal). Prosciolto da imputazione alternativa di truffa aggravata

Erwägungen

E. 2

CP; ALTERNATIVAMENTE per i punti 1.1, 1.2 e 1.4 di cui sopra 2. ripetuta truffa, qualificata, siccome commessa per mestiere, al fine di assicurarsi una considerevole e regolare fonte di reddito, agendo in modo sistematico e regolare e secondo un piano preciso, ogni qualvolta se ne presentava l'occasione, e conseguendo un cospicuo indebito profitto, utilizzato per soddisfare i propri bisogni e quelli della famiglia, per avere nel periodo compreso fra il 22 giugno 2011 e il 19 aprile 2012 a _____, _____ e _____ e in altre località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia diverse persone affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, indicendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio; segnatamente, agendo sempre in correità con terze persone, ognuno con proprio ruolo, ingannato con astuzia le vittime, coinvolgendole in un'operazione di cambio valuta o compravendita fittizia, facendo loro credere, contrariamente al vero, di ricevere in cambio denaro contante autentico, e così ripetutamente ottenuto dalle vittime la consegna di denaro contante autentico, nonché gioielli e orologi autentici, per un complessivo importo denunciato pari a CHF 430'000, conseguendo così un indebito profitto; e meglio per avere, 2.1. a _____ il 22.6.2011, a danno di ACPR 1, qualificandosi sotto false generalità di IM 1, agendo in correità con ignoti, fra cui il sedicente _____ ingannato ACPR 1, e la di lui figlia, configurandosi l'inganno astuto nel presentarsi a ACPR 1 sotto false generalità, facendogli credere di essere interessato all'acquisto di un immobile di sua proprietà da questi offerto in vendita su internet al prezzo di CHF 480'000 e proponendogli una fittizia operazione precontrattuale di cambio valuta necessaria per la concretizzazione della compravendita, e offrendo contestualmente una commissione in favore della vittima, e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con _____ e altro ignoto autore un incontro a _____, in _____ presso l'hotel Internazionale, a cui ha lasciato presenziare unicamente _____, mantenendo egli nel contempo il contatto telefonico con le vittime, ed eseguendo l'operazione di cambio valuta mostrando e consegnando a _____ 4 banconote autentiche da EUR 500.00 cadauna, autenticità verificata dalla vittima, facendo così credere alla vittima che tutta la somma concordata e ancora in attesa di consegna, fosse altrettanto autentica, inducendo in tal modo _____ in errore a consegnargli due buste contenenti complessivi CHF 100'000.00 autentici in contanti, salvo poi non consegnare la

contropartita e fuggire; 2.2. a _____, il 29.10.2011, a danno di ACPR 3 e ACPR 2 qualificandosi sotto false generalità di IM 1, agendo in correità con ignoto, sedicente _____, quest'ultimo qualificatosi anche sotto false generalità di _____, ingannato con astuzia le vittime, configurandosi l'inganno astuto nel presentarsi a ACPR 3 e ACPR 2 sotto false generalità, facendogli credere di essere interessato all'acquisto di un immobile di proprietà di ACPR 2 offerto da questa in vendita su internet al prezzo di CHF 220'000 e proponendo contestualmente al pagamento della prima rata del prezzo di acquisto, una fittizia operazione precontrattuale di cambio di tagli di banconote in franchi svizzeri, offrendo nel contempo una commissione in favore delle vittime; e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con _____ un incontro a _____ presso il bar "_____"; ed eseguendo l'operazione di cambio mostrando e consegnando a ACPR

E. 2.1

con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: " Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa " (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un'obiettivo disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettivo disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f). 2) Detto che il criterio determinante è la colpa del reo, va innanzi tutto osservato che l'azione penale resta un'azione pubblica. I diritti dell'accusatore privato non si estendono alla commisurazione della pena come tale poiché la sanzione risponde a criteri di ordine pubblico che devono giocoforza prescindere dalle emozioni che possono, in modo anche comprensibile, suscitare nella vittima le azioni criminali dell'imputato. Il diritto penale moderno considera, infatti, quale fattore primario della pena, oltre alla punizione come tale reo, la sua risocializzazione, nell'ottica soprattutto di offrire, a chi ha sbagliato, la possibilità di redimersi e di reinserirsi nel tessuto sociale, sì da evitare che ricada nella commissione di nuovi reati. 3) La colpa di IM 1 non ha da essere considerata affatto lieve. E' vero che si è, per così dire, limitato a tre episodi, ma altrettanto vero è che gli stessi hanno fruttato un bottino assai consistente, così come il suo agire ha evidenziato un'intensità criminale non trascurabile, una buona organizzazione e un importante impiego di mezzi già solo per i trasferimenti. Il movente è risultato, dipoi, tutt'altro che onorevole, ma piuttosto egoistico. La Corte non ha infatti creduto alle ristrettezze economiche quale motore dell'agire di IM 1, tanto da farlo delinquere per garantire sostentamento alla famiglia. Gli atti relativi ai tentativi di ottenere la libertà

provvisoria mediante la prestazione di una cauzione dimostrano infatti come la madre, in assistenza e con precedenti penali analoghi, sia riuscita in pochi giorni a farsi prestare, da due persone diverse, due volte CHF 70'000.-, di guisa che ben si deve ritenere come l'imputato sia attorniato da persone (famigliari ed amici) pronte a dargli una mano senza chiedere nessuna garanzia in cambio così come, per la sua difesa, ha potuto sin dall'inizio godere delle prestazioni di ben due legali, entrambi di fiducia. In altri termini, per sfamare la famiglia, non era certo né necessario né utile venire in _____ a delinquere. A ciò aggiungasi che egli stesso ha ammesso di aver destinato i propri proventi anche per vivere al di sopra delle proprie possibilità. Ad aggravare la colpa va detto che l'imputato ha approfittato di vittime deboli, non già economicamente, ma poco avvezze agli affari, che hanno avuto la sventura di fidarsi di lui, di un giovanotto ben vestito, che si presentava bene, parlava in maniera educata e raccontava cose apparentemente credibili e meglio, in sostanza, che appariva del tutto affidabile. 4) Mitigano la colpa dell'accusato la giovane età ed il fatto che, nella misura in cui si è rivolto a vittime pronte a fare affari illeciti (dal conseguimento fraudolento all'usura), la violazione dell'ordine pubblico non è stata di particolare intensità, a differenza di altri casi (truffe dei tappeti, del falso nipote) in cui persone anziane sono state indotte a versare cifre anche inferiori, ma che costituivano tutto quanto di cui disponevano. Tutto ciò considerato e ben ponderato è parsa equa la condanna di IM 1 ad una pena detentiva di 14 mesi. 5) Resta la questione della sospensione condizionale della pena. Oggettivamente IM 1 ha dei precedenti specifici, anche se non ci troviamo in un caso di applicazione dell'art. 42 II CP. La sua situazione personale odierna, rispetto a prima dell'arresto, non è affatto mutata. Il contratto di lavoro presentato non appare documento sufficiente ad attestare che, davvero, una volta scarcerato, IM 1 avrà un lavoro a disposizione. Troppi sono infatti i dubbi che suscitano le firme, diverse tra loro, il fatto che non sia redatto su una seria carta intestata, la circostanza che nulla si sa di questo fantomatico datore di lavoro e sulle sue reali possibilità di assumerlo. Anche il comportamento processuale di IM 1 è tutt'altro che rassicurante perché ha mentito su più fronti (vedasi ad esempio i suoi rapporti con il padre) ed ha ammesso buona parte dei fatti solo perché le evidenze non gli davano altra scelta. Sempre un'analisi oggettiva e distaccata degli atti evidenzia come egli frequenta e vive in ambienti criminogeni: è lui stesso ad aver detto (per spiegare il suo DNA sull'auto coinvolta nel caso ACPR 4) che le auto che girano negli ambienti in cui vive vengono usate per commettere reati come quelli di cui in rassegna e di aver appreso, proprio in quegli ambienti, la tecnica dei rip deal. IM 1 vive in una famiglia appartenente ad una comunità chiusa, in cui genitori e parenti hanno dei precedenti specifici, ossia in ambiente in cui, giocoforza, dovrà far rientro al momento della scarcerazione. In realtà, al di là delle parole, non è emersa alcuna volontà di autentico ravvedimento e nulla di concreto permette di formulare una prognosi non negativa: senza mezzi, senza lavoro, tornando negli ambienti da cui è venuto, le probabilità che IM 1 torni a delinquere sono molto elevate. 6) La Corte ha ritenuto, a fronte della prognosi negativa, due fattori che le hanno permesso di sospendere parzialmente la pena e meglio gli effetti che il carcere preventivo sofferto dovrebbero aver avuto su di lui e la probabile adozione di provvedimenti amministrativi che lo terranno lontano dalla _____ per alcuni anni. E' stata quindi fissata in 8 mesi la parte sospesa, con un periodo di prova di tre anni visto l'alto rischio di recidiva. Detto che una soluzione diversa significherebbe un'inammissibile banalizzazione della colpa, per le stesse ragioni già esposte dal GPC nelle decisioni sulle richieste di scarcerazione su cauzione in atti, la carcerazione di sicurezza viene mantenuta per garantire l'esecuzione della pena. Non lo è, a scanso di equivoci, per garantire la

procedura d'appello, visto che né difesa né accusa hanno presentato annuncio. A tale mantenimento non potrà essere, invece, ovviato mediante la prestazione di una cauzione già solo per il fatto che l'imputato, in ben due occasioni, non è stato in grado di provare l'origine lecita dei fondi.

VII. RICHIESTE DI RISARCIMENTO 1) “ Richieste di risarcimento da parte degli accusatori privati Vengo invitato a prendere posizione in merito alle richieste di risarcimento formulate dagli accusatori privati e meglio - ACPR 1: CHF 97'168.-- - ACPR 3 e ACPR 2: CHF 56'000.-- - ACPR 5 CHF 97'600.-- - ACPR 4 CHF 170'000.-- (controvalore gioielli) Mi viene inoltre fatto prendere atto che i signori ACPR 7, proprietari di alcuni orologi sottratti a ACPR 4, avranno la possibilità di costituirsi anch'essi accusatori privati. Con il caso ACPR 4 non c'entro niente. Per quanto concerne il danno subito dalle altre vittime, intendo inviare loro una lettera di scuse che sto già preparando. Aggiungo che vorrei scusarmi con tutte le vittime e che durante questo lungo periodo di carcerazione mi sono reso conto di quello che ho fatto e che non voglio avere più nulla a che fare con la giustizia. Questo periodo in carcere mi ha portato a riflettere è quindi la carcerazione è stata sia un vantaggio che uno svantaggio. Il vantaggio è che mi ha permesso di capire che ora voglio condurre una vita onesta. Ribadisco che mia mamma soffre di problemi di nervi e di problemi psicologici e necessita del mio aiuto. Se devo pensare a una prospettiva di vita penso ad una vita con un lavoro ufficiale che mi permetta di provvedere al mio sostentamento in modo autonomo e definitivamente senza commettere altri reati" (VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pagg. 9-10). 2) Tutte le pretese degli accusatori privati, tranne quelle di ACPR 4 stando il giudizio di proscioglimento, sono state accolte nella misura in cui hanno postulato la restituzione del maltolto. Sui costi di patrocinio avanzati da ACPR 5 è appena il caso di constatare la mancata puntuale contestazione da parte della difesa sia del principio (era poi necessario far capo ad un legale che fosse presente all'intero dibattimento ?) sia del quantum esposto, di guisa che ben si deve constatare un'acquiescenza processuale. Per quel che concerne le spese di viaggio e di spostamento avanzate da ACPR 5, forza è constatare come la transazione appariva sin dall'inizio illecita e l'accusatore privato era pure stato al riguardo messo sull'attenti dal suo commercialista, con il che, in base al principio della buona fede, queste spese non possono essere rifeuse.

VIII. CONFISCHE E DISSEQUESTRI 1) Per l'art. 69 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (cpv. 1). Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (cpv. 2). Ai sensi dell'art. 70 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). Sono considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico. Pertanto, sono tali non solo le cose materiali, come biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le cartevalori e di diritti immateriali. Essi devono provenire dal reato del quale sono il risultato: deve, dunque, sussistere, tra il reato e l'ottenimento di questi valori, un nesso di causalità. Anche i valori sostitutivi, propri e impropri, sottostanno alla confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP. I beni sostitutivi impropri (“unechte Surrogate”) possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea (“paper trail”) riconducibile all'originario provento di reato. I beni sostitutivi propri (“echte Surrogate”) possono invece essere confiscati solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il

bene originale (DTF 126 I 97, considerandi 3 c) bb) e cc); Trechsel et al. , Schweizerisches Strafrecht, Praxiskommentar, San Gallo 2008, Art. 70 , n. 2; Schmid [H rsg.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Bd. I, 2. ed., Zurigo/Basilea/ _____ 2007, Art. <70/72, n. 17). Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)). In conformità all'art. 73 CP, quanto confiscato viene assegnato dal giudice al danneggiato se quest'ultimo, in seguito a un crimine o a un delitto, patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno non gli sarà risarcito dall'autore. In concreto va confiscato tutto quanto posto in sequestro ed elencato nell'atto d'accusa (tra cui la Fiat Stilo), ad eccezione di quanto segue: - Opel Omega: intestata a tale _____ (_____, residente a _____), veicolo in _____ segnalato, tra l'altro, come senza assicurazione obbligatoria; cfr. all. 29 a rapporto inchiesta polizia) legata al "rip deal" a danno di ACPR 4: va mantenuta in sequestro; - targhe di controllo _____ rinvenute in baule Opel Omega; - banconote false: vanno mantenute in sequestro (vista possibile apertura per reato messa in circolazione di monete false). 2) In merito alla richiesta di attribuire alla parte civile ACPR 5 l'automobile in sequestro è appena il caso di rilevare che la confisca è ordinata non quale provento di reato, ma quale mezzo per commetterlo. Per intenderci, a beneficio della patrona di ACPR 5, per tracciare un parallelo che ha perlomeno il pregio di essere chiaro, l'automobile può essere attribuita all'accusatore privato solo se è provento del reato o è stata acquistata con lo stesso, e non se è il mezzo per commetterlo, un po' come non può essere attribuito alle vittime l'arma di un delitto. L'automobile, così come gli oggetti indicati al dispositivo n. 7, viene pertanto dissequestrata, fatto salva l'eventualità di un provvedimento di sequestro in vista di confisca che la PP dovesse eventualmente ordinare in ambito di altri procedimenti, terzi rispetto al presente. Visti gli artt. 12, 34, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 139 CP; 41 e segg. CO; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. furto aggravato siccome commesso per mestiere, per avere, a _____, _____ e _____, nel periodo tra il 22 giugno 2011 e il 19 aprile 2012, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in tre occasioni, al fine di appropriarsene, sottratto denaro contante altrui e meglio: 1.1.1. il 22 giugno 2011, a _____, sotto le false generalità di IM 1, agendo in correatà con terzi, sottratto denaro contante per un importo complessivo di CHF 100'000.-- ai danni di ACPR 1; 1.1.2. il 29 ottobre 2011, a _____, sotto le false generalità di IM 1, agendo in correatà con terzi, sottratto denaro contante per un importo complessivo di CHF 60'000.-- ai danni di ACPR 3 e ACPR 2; 1.1.3. il 19 aprile 2012, a _____, sotto le false generalità di IM 1 rispettivamente IM 1, agendo in correatà con terzi, sottratto denaro contante per un importo complessivo di CHF 100'000.-- ai danni di ACPR 5; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è proscioltto dai capi d'imputazione di furto in banda, di furto di cui al punto 1.3. nonché dai capi d'imputazione alternativi di truffa di cui ai punti 2.1., 2.2. e 2.3. dell'atto d'accusa. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato: 3.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. a versare ai seguenti accusatori privati, a titolo di risarcimento danni, i seguenti importi: 3.2.1. a ACPR 1, CHF 97'613.-- oltre interessi del 5% dal 22.06.2011; 3.2.2. a ACPR 2, CHF 28'000.-- oltre interessi del 5% dal 29.10.2011; 3.2.3. a ACPR 3, CHF 28'000.-- oltre interessi del 5% dal 29.10.2011; 3.2.4. a ACPR 5, CHF 97'600.-- oltre interessi del 5% dal 19.04.2012, nonché CHF 6'500.-- oltre interessi del 5% dal 12.09.2012; 3.3. al pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.-- e dei disborso. 4.

L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 8 (otto) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare. 5. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l'esecuzione della pena o in vista della procedura d'appello (art. 231 cvp. 1 CPP). § Il dispositivo nr. 1.1. della decisione del 13 agosto 2012 del Giudice dei provvedimenti coercitivi, relativo alla possibilità di scarcerazione, segnatamente mediante il versamento di una cauzione di CHF 70'000.--, è caduco. §§ Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (artt. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP). 6. È ordinata la confisca di: 6.1. 1 autovettura Fiat Stilo di colore bianco con targa _____; 6.2. diverse banconote da CHF 1'000.-- cadauna con la scritta "Fac Simile – _____"; 6.3. 1 busta bianca contenente fascette bianche stracciate; 6.4. 2 bicchieri con dicitura "Valser"; 6.5. 1 tazzina caffè; 6.6. 1 piattino caffè; 6.7. 1 cucchiaino caffè; 6.8. 1 mappetta contenente banconote contraffatte con la scritta "FAC-SIMILE". 7. È ordinato, nell'ambito del presente procedimento, il dissequestro, riservati i provvedimenti di sequestro in altri procedimenti, di: 7.1. 1 autovettura Opel Omega di colore blu scuro con targa _____ 7.2. 1 bottiglia di vetro 33 cl acqua Valser gasata; 7.3. 1 bicchiere di vetro 20 cl; 7.4. 2 targhe di controllo (_____; 7.5. 1 chiavetta USB con filmati videosorveglianza Hotel _____ 8. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Per la Corte delle assise correzionali Il Presidente _____ Il vicecancelliere Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta preliminare fr. 7'012.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 272.55 fr. 7'784.55
=====

E. 3

4 banconote autentiche da EUR 1'000.00 cadauna, autenticità verificata dalle vittime, facendo così credere a queste ultime che tutta la somma concordata e consegnata in due buste chiuse, fosse altrettanto autentica, e inducendo in tal modo ACPR 3 e ACPR 2 in errore a consegnargli contestualmente denaro contante autentico per complessivi CHF 60'000.00, suddivisi in banconote di piccolo taglio, e in seguito fuggire, sfruttando l'esecuzione dello scambio in luogo pubblico in modo da ritardare la verifica del denaro da parte delle vittime, rivelatosi in fine contraffatto; 2.3. a _____, il 19 aprile 2012, a danno di ACPR 5, qualificandosi sotto false generalità di _____, agendo in correttezza con sedicente _____, identificato in _____ (alias _____), ingannato con astuzia la vittima, configurandosi l'inganno astuto nel presentarsi a ACPR 5 sotto false generalità, facendogli credere di essere interessato all'acquisto di un immobile di sua proprietà offerto in vendita su internet al prezzo di CHF 800'000, e ponendo quale condizione imprescindibile alla concretizzazione dell'acquisto un'operazione precontrattuale di cambio valuta, contestualmente al pagamento di un acconto sul prezzo di acquisto e alla firma di un precontratto, offrendo nel contempo un tasso di cambio favorevole alla vittima, e pianificato, al fine di perfezionare quanto sopra, con _____ un incontro con ACPR 5 a _____ presso il bar " _____", _____, ed eseguendo l'operazione di cambio mostrando e consegnando a ACPR

E. 5

non aveva voluto concludere l'affare. Ora che ci penso il motivo è perché non sono riuscito a spiegarli bene la procedura della compravendita. ADR ACPR 5 è una persona anziana o meglio di mezza età, comunque non giovane. Mi ricordo che aveva i capelli bianchi ed era molto alto senza altri dettagli particolari. Continuo con il dire che nel maggio/giugno del 2011 sono stato a una festa di matrimonio di gente delle mie parti e ho nell'occasione conosciuto tale _____. Questo è il suo nome di battesimo non conosco altri dati della persona, non so dire se si tratta di un soprannome. Discutendo con lui delle mie necessità di denaro, siamo finiti a parlare di una possibile truffa ai danni di una persona di cui lui aveva già il contatto telefonico. Mi spiego meglio dicendo che io non ho chiesto a _____ di poter partecipare a una truffa ma è lui che individuando in me la persona giusta mi ha proposto di partecipare con lui ad un reato che aveva già in mente. Io ero la persona "giusta" perché in grado di esprimermi in _____ con le potenziali vittime che di fatto parlavano _____. Preciso che queste vittime sono le persone ACPR 3 e ACPR 2 con le quali ho già fatto un confronto ammettendo di essere l'autore del reato in loro danno. A questo punto _____ mi ha detto che avrei potuto guadagnare e mi ha spiegato che si trattava di un guadagno senza tanti rischi. In sostanza io avrei dovuto contattare telefonicamente la vittima, proporre uno scambio di valuta e di conseguenza ricevere il denaro da quest'ultima, sempre nel contesto di una transazione immobiliare. _____ avrebbe partecipato come autista. Ciò che poi ha fatto. ADR che _____ è la persona che ha chiamato la signora ACPR 3 annunciandosi come il padre di IM 1, il mio alias. Per quanto concerne il caso ACPR 3 l'accordo per la spartizione del bottino è stata di CHF 20'000.-- per me e il resto per _____. ADR che è _____ ad avere organizzato/recuperato l'automobile e i soldi falsi. Inizialmente comunque i ruoli nella commissione della truffa avrebbero dovuto essere i seguenti: lui il protagonista in contatto le vittime e io l'autista, Siccome io parlavo bene _____ come le vittime abbiamo scambiato i ruoli. Visto che la truffa ai danni di ACPR 3 era andata in porto, ho deciso di ricontattare il signor ACPR 5 e procedere con le stesse modalità usate nella truffa ACPR 3. Nel caso ACPR 5 si trattava di una compravendita di un immobile di proprietà della vittima che non ricordo dove fosse situato. La mia proposta d'acquisto era chiaramente una scusa, in realtà io miravo unicamente all'operazione di cambio valuta. Con il signor ACPR 5 ho trattato unicamente io e non ha partecipato nessun altro. Ora che ricordo però a _____ era presente un'altra persona che come al solito fungeva d'autista. Si tratta di una persona che ho conosciuto in un bar di _____ e si chiama _____ oppure _____. In questo caso si tratta del suo nome di battesimo, comunque non ho visto un documento ufficiale. Sarei in grado di riconoscere questa persona. Tornando alla truffa dico che io e ACPR 5 ci siamo incontrati a _____ presso un luogo pubblico (ristorante), non ricordo dove esattamente, ma non eravamo nelle vicinanze del lago. In questo ristorante io sono arrivato con le banconote per un totale di EUR 200'000.--/300'000.-- false, in un porta documenti. In realtà alcune banconote erano autentiche ed erano posizionate sopra il malloppo di banconote false, queste le ho mostrate a ACPR 5. ADR i soldi falsi sono stati reperiti da _____. Lo scambio di denaro è avvenuto fuori dal ristorante. Eravamo all'esterno però non c'è una ragione specifica per la quale la consegna è avvenuta all'esterno. Comunque era quello che avevo fatto con la signora ACPR 3 e l'ho ripetuto. Dopo lo scambio siamo rientrati al ristorante, ma dopo poco con la scusa di aver dimenticato qualche cosa in auto me ne sono andato. L'auto era parcheggiata fuori dal ristorante e c'era alla guida _____. ADR per questa truffa il mio guadagno è stato solo di CHF 30'000.--. Infatti _____ pretendeva una grossa percentuale del denaro

perché diceva che era stato molto dispendioso trovare il denaro falso, tra l'altro molto ben fatto, e che l'auto era stata molto costosa. Io non ho potuto obiettare e quindi ho accettato questa ripartizione. Il PP mi dice che sono poco credibile quando dico di aver conosciuto le altre persone che hanno partecipato ai reati insieme a me. In particolare sono molto evasivo indicando unicamente i nomi di battesimo o i soprannomi, e così facendo rendo difficoltoso rintracciare queste persone. Mi contesta inoltre che tutte le queste persone le avrei conosciute in bar o feste, frequentati da _____, e che in genere non è consuetudine parlare fra estranei al bar di reati. Significa che mi conoscevano già e/o sapevano che ero predisposto alla commissione di reati oppure che mi sono proposto io. Rispondo che si tratta di persone che conosco in modo superficiale per questo non so dire molto di più sulle loro generalità. ADR che ho commesso i reati con queste persone perché per fare una truffa non c'è bisogno di conoscere meglio i proprio compagni. Qual era il suo alias usato nei contatti con il signor ACPR 5? Non me lo ricordo. Il PP mi comunica che le autorità di Polizia del Canton _____ hanno segnalato a questo Ministero una truffa tipo rip deal denunciata presso di loro da ACPR 5 per fatti commessi a _____ il 19 aprile 2012 in suo danno. L'autore del reato in questo caso si faceva chiamare IM 1, IM 1. Ha qualcosa da dire in merito? Si tratta chiaramente del reato da me ammesso e di cui ho appena riferito sopra. Effettivamente ora ricordo che ho utilizzato i nomi IM 1 e IM 1 per contrattare con ACPR 5. Conosce una persona di nome _____? No. Conosce il signor _____? No, non conosco la persona con questo nome. Il PP mi sottopone documentazione fotografica che viene allegata al presente verbale quale ALLEGATO 1 e mi chiede se mi riconosco in alcune fotografie. Rispondo che mi riconosco nella fotografia n. 8, non mi riconosco in nessun'altra fotografia. In particolare non mi riconosco nella fotografia n. 4 dell'allegato _____. Riconosce qualcun altro in queste fotografie? Nella foto n. 5 riconosco mio padre" (VI PP del 12 luglio 2012 di IM 1, pagg. 3-5). Dal verbale di confronto del 12 luglio 2012 (ore 11:45) con la vittima ACPR 5: " IM 1 Lei ha qualcosa da dire in merito ai fatti che commessi a _____ il 19.04.2012 ai danni del qui presente signor ACPR 5. Voglio dire che sono io l'autore di questi fatti come ho ammesso stamane in occasione del mio verbale. Mi dispiace molto di quello che ho fatto. (...) IM 1 Lei cosa ha da dire? Rispondo che ribadisco le mie dichiarazioni nel mio verbale odierno. Io riconosco il signori ACPR 5 nella vittima della truffa da me commessa. Come dicevo nel mio verbale di questa mattina è vero che ci siamo incontrati a _____ e un anno dopo a _____ che con la scusa di acquistare un immobile in _____ ho proposto a ACPR 5 un cambio valuta. Questo scambio si è verificato a _____ in occasione del quale ho ricevuto CHF 100'000.- da parte di ACPR 5 consegnando invece a lui valuta in EUR falsa" (VI PP confronto del 12 luglio 2012 tra ACPR 5 e IM 1, pagg. 4-5). Dal verbale finale dell'imputato del 26 luglio 2012: "(...) Furto commesso in data 19.4.2012 a _____ ai danni di ACPR 5 (domiciliato a _____) per un importo pari a CHF 100'000.00, usando l'ALIAS IM 1 e IM 1, intenzionato all'acquisto di un immobile ubicato in _____, di proprietà della vittima e pubblicizzato in internet. Sono state rinvenute tracce dattiloscopiche sulla mappetta contenente i soldi appartenenti a lei e a tale _____. Lei ha ammesso il reato e ha indicato in _____ l'altro partecipante al reato. Ha qualcosa da dire in merito? Rispondo che confermo anche i fatti che concernano ACPR 5 e di essere l'autore. Mi dispiace per il danno causato. Lei ha indicato tale _____ quale compartecipe al reato. Le sottopongo documentazione fotografica (ALLEGATO 3) e le chiedo se si tratta della persona che ha commesso insieme a lei il reato in questione. Rispondo che _____ è una persona con la carnagione molto scura. Avrà un'età di circa 20/25 anni non posso dare altri dettagli. Sono sicuro che la

persona nella fotografia non è _____. Questa persona non l'ho mai vista. Le faccio prendere atto che si tratta di _____, Alias di _____, suo parente e conosciuto in _____ per reati tipo rip deal commessi anche insieme a me, di cui sono state rinvenute le tracce dattiloscopiche nel "caso IM 1". Ha qualcosa da dire in merito? Rispondo che non ho nessuna idea sul perché le sue impronte siano finite lì. Conosco _____ è un mio lontano parente. Da bambini abbiamo commesso dei reati insieme. _____ non mi dice niente" (VI PP del 26 luglio 2012 di IM 1, pag. 7). 5) Dal verbale finale del 26 luglio 2012 dell'imputato: " In buona sostanza il PP mi dice che emerge dagli atti che io sono autore –in parte reo confesso- unitamente a terze persone rimaste ignote, di furti aggravati siccome commessi come associato ad una banda intesa a commettere furti e per mestiere (art. 139 cifra 2 e 3 CP), procacciandomi refurtiva per un totale quantificato in CHF 430'000.00. Secondo le mie dichiarazioni io avrei spartito con terze persone tuttora non identificate la refurtiva in ragione di una percentuale che arrivava fino al 30%/40%. Sempre dagli atti emerge che si tratta di reati tipo Rip Deal commessi ai danni di vittime domiciliate in _____ nel periodo compreso fra febbraio 2011 e aprile 2012. Io ho agito con la chiara volontà di associarmi a terze persone, in quanto da solo non ero in grado di delinquere. Si tratta di più infrazioni indipendenti, fra me e i miei correi vi era una collaborazione nel commettere il reato e ci siamo successivamente suddivisi il bottino secondo le rispettive necessità. Il reato è pure aggravato dal mestiere, ritenuto che ho consacrato all'attività delittuosa importante tempo, mezzi, frequenza e regolarità e ho agito secondo un metodo particolare, così da trarne un apporto notevole al mio finanziamento, rendendo quindi i furti un'attività accessoria. Il mio contributo nella commissione dei reati è principale in quanto sono sempre stato la controparte nelle trattative con le vittime e fondamentale grazie alla mia conoscenza della lingua _____ che ha permesso di approcciare senza problemi con vittime di lingua madre _____. Ha qualcosa da dire in merito? Rispondo che nel caso ACPR 5 io ho fatto unicamente quello che mi ha detto _____ non potevo fare altrimenti e quindi io gli ho consegnato i soldi che chiedeva. Per il ACPR 1 ho guadagnato solo EUR 500.—perché ho fatto solo da traduttore. Per quanto concerne il caso ACPR 3 non mi ricordo, circa EUR 20'000.--. Chi sceglieva la vittima, chi controllava in internet, chi contattava le persone Rispondo che nel caso ACPR 3 è _____ ad avermi indicato le persone che io ho poi contattato. Lui aveva recuperato nome e numero telefonico in internet dove c'era l'annuncio della vendita della casa della signora ACPR 2. Alla fine io ho contattato queste persone ACPR 3 e ACPR 2. Dopo la prima telefonata alle vittime ho sempre avuto io il contatto telefonico, via e-mail e personale con queste persone. I dettagli da comunicare mi venivano suggeriti da _____. Per quanto concerne il caso ACPR 1 è _____ che mi ha fornito tutte le coordinate per contattare queste persone. Nel caso ACPR 5 la prima volta mi sono mosso da solo e la truffa non è stata realizzata. In seguito è subentrato _____. In questo caso sono io che ho parlato a _____ di una possibile vittima individuata in ACPR 5. Lui si è proposto di partecipare, se ricordo bene ha anche avuto qualche colloqui telefonico con il ACPR 5 spacciandosi per me, o meglio identificandosi con la mia identità di IM 1. Il PP mi fa prendere atto che il modus operandi mio e dei miei correi è il seguente: - contatti via internet e per telefono in lingua _____ con vittime di lingua madre _____; - approccio a vittime con intenzione di acquistare immobili o altri beni pubblicizzati in internet; - proposta di scambio denaro valuta quale operazione necessaria per finalizzare l'acquisto dell'immobile; - spesso primo incontro per un approccio con le vittime e guadagnare la fiducia; - sottrazione degli oggetti al momento dell'incontro; Rispondo che

prendo atto e che confermo che questo era il procedere con le vittime. Questo modo di procedere l'ho appreso dagli _____. Il PP mi fa prendere atto che quanto appena dichiarato è in contraddizione con le mie precedenti dichiarazioni; infatti la prima volta che ho tentato di commettere un Rip Deal era in febbraio 2011 a _____ ai danni di ACPR 5 e che la prima volta che sono stato a _____ al campo dove soggiornano gli _____ era maggio 2011 come precedentemente dichiarato. Ora che ci penso in realtà la prima volta che ho imparato questo modo di commettere reati, ossia il procedere descritto sopra, ero a _____ presso un _____ dove mi ero recato con mio cugino che voleva sposare una ragazza che viveva lì. Lì mi sono accorto che le persone che commettevano questo tipo di reati, Rip Deal (questo termine l'ho scoperto successivamente navigando in internet), guidavano macchine belle e che avevano soldi e quindi ho deciso di provare anch'io a commettere questi reati per ottenere soldi, sono stato attirato dalla dolcevita" (VI PP del 26 luglio 2012 dell'imputato, pagg. 8-9). V. DIRITTO 1) Il "rip-deal" La fattispecie di "rip-deal" può, in linea teorica, adempiere i requisiti di diverse infrazioni penali, a dipendenza del caso concreto. Nell'atto d'accusa in esame, l'imputazione principale concerne il reato di furto e, in alternativa, quello di truffa. A livello federale non risulta giurisprudenza specifica al riguardo. La Corte di cassazione penale del Cantone di _____, con sentenza del 20 marzo 2006, in un caso di "rip deal" (operazione di cambio valuta nell'ambito di una compravendita immobiliare), ha ritenuto adempiuta la fattispecie di truffa. In particolare, ha respinto l'argomento, sollevato dal ricorrente, secondo cui l'inganno non poteva considerarsi astuto. A mente della Corte, il modo di procedere degli autori rappresentava invece un caso classico di truffa: la scelta di un hôtel di lusso, l'arrivo ostentato del preteso acquirente, la messa in scena curata sin nei dettagli, "tout concourait à donner confiance, à éblouir la victime et à rendre crédible la perspective du gain important que l'on pouvait faire miroiter à la victime pour la convaincre de commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. C'était astucieux et il était bien difficile pour la future victime d'opérer un contrôle quelconque" . 2) Il reato di furto Le aggravanti di mestiere e banda Ai sensi dell'art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d'indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene. Perché ci sia furto occorre che il reo abbia sottratto ad altri la cosa: in questo senso egli deve avere leso il possesso altrui e costituito un nuovo possesso sulla cosa (DTF 115 IV 104 consid. 1 c/aa). La nozione di possesso ai sensi di questa disposizione va distinta dall'omonimo termine del diritto civile (art. 919 CC ; v. già DTF 71 IV 87 consid. 3). In ambito penale la giurisprudenza definisce il possesso (Gewahrsam, possession) come potere fattuale sulla cosa secondo le regole della vita sociale. Esso presuppone l'effettiva disponibilità della cosa unitamente alla volontà di possederla (DTF 112 IV 9 consid. 2a pag. 11 e rinvii). Secondo CORBOZ (Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., n. 7 ad art. 139), il possessore può mostrarsi disponibile a trasferire volontariamente il possesso della cosa, ma a certe condizioni; in questo caso, colui che s'impadronisce della cosa senza osservare le condizioni fissate commette una sottrazione. A titolo di esempio, è citato il caso in cui venga forzato un apparecchio automatico per la distribuzione di merce contro pagamento (DTF 104 IV 72). Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se l'autore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure, con pena massima di dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, se l'autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente pericoloso per il modo in

cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP). Secondo la giurisprudenza, l'autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall'entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l'attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E' necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 2; DTF 116 IV 319, consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116). Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l'intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione. Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall'altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l'ammontare della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una settimana con un bottino complessivo di fr. 2'000.-, mentre non lo sarebbero 5 furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n. 93 ad art. 139). In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l'autore ha agito con l'intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall'attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita. Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall'attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. E' stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.). Non è necessario che l'autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l'unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117). Da ultimo l'autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quando da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l'ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 102 ad art. 139). Secondo la giurisprudenza l'aggravante della banda è data qualora due o più persone manifestano, espressamente o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere in futuro più azioni criminosi, indipendenti, qualificate come furto oppure come rapina, anche se non ancora ben definite e/o pianificate. Secondo il Tribunale federale per l'applicazione di questa aggravante, è sufficiente che gli autori prevedevano o ipotizzino più di due future azioni criminosi (DTF 122 IV 265, 100 IV 219, 102 IV 166; Schubarth, Komm., all'art. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., all'art. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.). Con riferimento al quesito a sapere

se due persone fossero sufficienti a costituire una banda il TF ha stabilito che, per decidere se sussista una banda, vanno valutati, più che il numero di partecipanti, il grado d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori. In particolare, è data l'affiliazione ad una banda se l'organizzazione (almeno accennata con la ripartizione dei ruoli o del lavoro) e l'intensità della collaborazione raggiungono una dimensione tale che si possa parlare di una squadra solida e stabile ancorché durata poco tempo (DTF 124 IV 86; 124 IV 286). Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore abbia voluto e conosciuto le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda. L'elemento della banda deve essere ammesso solo se l'intenzione dell'autore porta sulla perpetrazione in comune di più infrazioni (DTF 124 IV 86; 122 IV 265, 120 IV 317; 105 IV 181).

L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere, l'unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233). Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto dell'applicazione dell'art. 63 CP (DTF 120 IV 330; SJ 1997, 181).

3) Il reato di truffa Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui. Ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP, se il colpevole fa mestiere della truffa, la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Il reato presuppone un inganno astuto. L'astuzia è ammessa se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l'inganno astuto non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l'astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall'agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e non pubblicate 6B.409/2007 del 9.10.2007 nonché 6S.417/2005 del 24.3.2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell'inganno astuto e quindi all'impunità dell'autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, al fine di evitare l'errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall'altra parte l'astuzia è esclusa se la vittima non ha

osservato le misure fondamentali di prudenza (ARZT, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 146 no. 10 segg., DONATSCH, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo, 2008, § 18, pag. 194 segg., CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli, Berna, 2002, art. 146, no. 16 segg., DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28 e non pubblicate 6S.18/2007 del 2.3.2007 nonché 6S.168/2006 del 6.11.2006). L'attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d'ostacolo al riconoscimento dell'inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d'inferiorità rispetto all'autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l'automatica assoluzione dell'autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l'esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l'autore la conosce e la sfrutta a suo favore (DTF non pubblicata 6S.168/2006 del 6.11.2006). Oltre al presupposto oggettivo dell'inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (ARZT, op. cit., art. 146, no. 72 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 207 segg. e CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente all'errore (ARZT, op. cit., art. 146, no. 77 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 208 segg. e CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 27 segg.), un danno patrimoniale (ARZT, op. cit., art. 146, no. 86 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 212 segg. e CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 32 segg.), un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008, art. 146, no. 29 e CORBOZ, op.cit., Vol. I, art. 146, no. 38) nonché l'arricchimento dell'autore. Per quel che concerne l'aspetto soggettivo l'autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (ARZT, op. cit., art. 146, no. 118 segg., DONATSCH, op. cit., § 18, pag. 217 segg., TRECHSEL, op. cit., art. 146, no. 31 e CORBOZ, op. cit., Vol. I, art. 146, no. 39 segg.). 4. In concreto a) Innanzitutto IM 1 non può essere condannato per l'episodio di "rip deal" avvenuto a danno di ACPR 4 in ragione dell'insufficienza delle prove addotte perché l'unico riscontro oggettivo che lo collega a ACPR 4 è infatti il ritrovamento del suo DNA sul volante dell'automobile utilizzata dagli autori. A ciò si contrappongono le circostanze che nel primo interrogatorio dinanzi alla Polizia, ACPR 4 ha riferito di essere in grado di riconoscere il sedicente _____, ma di essersi soltanto reso conto che l'autista era un uomo senza però vederlo meglio; il mancato e certo riconoscimento di IM 1 da parte di ACPR 4 stesso sia tra le fotografie sottopostegli, sia, soprattutto, in occasione del confronto diretto, seguito poi dal tardivo "riconoscimento" quale autista, avvenuto mediante l'invio di uno scritto al magistrato inquirente, a inchiesta sostanzialmente chiusa, con riferimento al fatto che gli autori dovevano per forza essere tre; nonché il fatto che la refurtiva, gioielli e pietre preziose, diverge dal denaro contante degli altri episodi ed il fatto che IM 1 non abbia svolto, negli altri casi, il ruolo di autista. Si tratta di circostanze che costituiscono dubbi insormontabili sulla via del riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato. b) Per quanto riguarda gli altri tre episodi (ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 5), le questioni riguardanti la qualifica giuridica possono essere così ritenute. Il reato di furto presuppone una sottrazione, ossia la lesione del possesso da parte della vittima e la costituzione di un nuovo possesso da parte dell'autore. Come già sopra ricordato, il possesso, dal punto di vista penale, corrisponde al potere fattuale sulla cosa secondo le regole della vita sociale e implica, da un lato, l'effettiva disponibilità della cosa, dall'altro, la volontà di possederla. Il reato di truffa, invece, presuppone, come noto, che l'inganno possa essere qualificato come

astuto e che lo stesso conduca la vittima, in errore, a compiere un atto pregiudizievole degli interessi pecuniari. In questo caso, la vittima deve mantenere una certa libertà di scelta ed è la stessa vittima a ledere gli interessi pecuniari (suoi o di un terzo). L'atto di disposizione è ogni atto o omissione che comporti direttamente un pregiudizio patrimoniale. Nei tre casi che ci occupano, determinate è sapere se le vittime avessero già trasmesso o no il possesso del denaro all'autore. Nel caso di risposta negativa, occorrerebbe valutare se l'inganno, che si è senz'altro realizzato, può essere qualificato come astuto ai sensi della norma che reprime la truffa. c) Nel caso ACPR 1, va detto che _____ voleva vedere il denaro dei potenziali acquirenti, i quali le hanno consegnato quattro banconote da EUR 500.-- che la ACPR 1 ha verificato in un istituto bancario, procedendo a un cambio valuta in CHF. Tornata dalla banca nel ristorante, la ACPR 1 ha consegnato il denaro appena cambiato al padre, dicendo che i soldi erano "buoni". A quel punto, il padre consegna le due buste alla figlia, la quale le dà a sua volta al sedicente IM 1. I ACPR 1 erano convinti, a dire di _____, che IM 1 si sarebbe fermato a contare i soldi, ma invece, dopo una rapida occhiata, si è alzato, dicendo "change money" e dirigendosi verso l'automobile. Per la ACPR 1, era chiaro che stava andando a prendere i soldi che lei e il padre avrebbero dovuto ricevere, ma, come da lei dichiarato, " Siccome è partito con i nostri soldi, ho voluto seguirlo per sicurezza." Per la ACPR 1, quindi, IM 1 non era ancora il possessore del denaro ricevuto, tant'è che la ACPR 1 si è tenuta, anche da un punto di vista "fisico", vicina al denaro. Quello che ella considerava ancora "suo" (" (...) è partito verso la macchina con i nostri soldi "). Gli autori sono però riusciti a fuggire con la loro auto - e il denaro. d) Nel caso ACPR 3 (asserito cambio di moneta svizzera in tagli più piccoli), il sedicente IM 1 (ossia IM 1) ha consegnato la busta con i soldi (falsi) a ACPR 3 e questa, prima di consegnargli il suo denaro, ha guardato rapidamente all'interno della busta, notando delle mazzette di banconote da CHF 1'000.-- avvolte da fascette bianche. A quel punto la ACPR 3 ha consegnato a IM 1 due buste bianche contenenti complessivamente CHF 30'000.-- e un ulteriore un sacchetto di plastica giallo contenente ulteriori CHF 30'000.-- (per un totale di CHF 60'000.--, in tagli da 20, 50, 100 e 200). Ma dopo avergli consegnato il denaro, la ACPR 3 ha detto a IM 1 che prima che partisse, voleva controllare i soldi. A quel punto, IM 1 le consigliava, per ragioni di sicurezza, di controllarli all'interno del ristorante e, a quel punto, entrata la ACPR 3 - da sola - nella toilette per compiere la verifica, IM 1 ne ha approfittato per dileguarsi. Dal momento che la ACPR 3 ha chiaramente detto a IM 1 che voleva controllare il denaro ricevuto prima che questi partisse, si può ritenere che la ACPR 3 non avesse ancora trasmesso il possesso dei soldi a IM 1 e che questi, scappando mentre la ACPR 3 compieva la verifica di quanto ricevuto, abbia "leso" il possesso della ACPR 3 che ancora sussisteva sui soldi consegnati a IM 1. Tant'è che, a mente della vittima, IM 1 non avrebbe potuto andarsene, e quindi disporre pienamente di quanto ricevuto (costituzione di un nuovo possesso), prima che la verifica fosse esperita. e) Quanto all'episodio ACPR 5, va detto che, dopo la consueta verifica di alcune banconote (vere) consegnate dal sedicente IM 1 (rispettivamente IM 1) scelte da quest'ultimo dal pacchetto (" Schachtel ") contenente il denaro (falso, a parte, appunto, alcune banconote), la vittima ha preso il pacchetto in questione e consegnato i suoi soldi a IM 1. Quando IM 1 chiese a ACPR 5 se era possibile avere una ricevuta per il denaro, ACPR 5 rispose che si sarebbe aspettato di firmare un contratto preliminare. A quel punto IM 1, accampano la scusa di dover andare a prendere il contratto in auto, uscì. Poi IM 1, per guadagnare evidentemente ancora del tempo, telefonò a ACPR 5 informandolo che si stava recando in ufficio per recuperare il contratto in questione. Nell'attesa, ACPR 5 decise allora di verificare (con un

apparecchio apposito) il denaro ricevuto e finalmente si accorse dell'accaduto. Ora, se da un lato è vero che in un primo tempo IM 1 uscì soltanto, a suo dire, per andare a prendere il contratto nell'auto, dall'altra va pur detto che ACPR 5 non sembrò più voler esercitare il possesso sui soldi da lui consegnati all'autore. Tant'è che, una volta effettuato lo scambio, il pensiero corse alla sottoscrizione del contratto. Soltanto durante l'attesa per il ritorno di IM 1 (che si stava asseritamente recando in ufficio e che quindi avrebbe potuto anche, teoricamente, depositare i soldi tornando unicamente con il contratto), ACPR 5 controllò le banconote di euro ricevute. D'altro canto, è da rilevare che ACPR 5 aveva portato con sé un apparecchio apposito per la verifica dell'autenticità delle banconote, per cui ci si può chiedere quando ACPR 5 avrebbe voluto controllarle (a meno che si sia accontentato dell'esame, peraltro eseguito senza l'ausilio dell'apparecchio, delle banconote autentiche che gli sono state sottoposte all'inizio). In tal senso, si può quindi ritenere che anche ACPR 5, così come le altre vittime di IM 1, non avesse ancora trasferito il pieno possesso del denaro all'asserita controparte contrattuale, essendo condizionato alla sottoscrizione del contratto e, eventualmente, all'uso dell'apparecchio di verifica. Per il resto è appena il caso di rilevare che la diversa costruzione giuridica proposta dalla patrocinatrice del ACPR 5 non avrebbe mutato nulla sull'esito concreto del procedimento: la pena sarebbe stata uguale poiché la gravità oggettiva e soggettiva dell'agire dell'imputato non muta a dipendenza della qualifica giuridica del reato, stanti anche le comminatorie di pena assai simili mentre, quel che più conta nell'interesse dell'accusatore privato, le sue pretese risarcitorie sono state sostanzialmente ammesse e non sarebbero mutate per effetto della qualifica giuridica proposta dall'accusatore privato. Con il che l'imputato è stato riconosciuto colpevole di furti per tutti i tre gli episodi ritenuti, la Corte avendo considerato preminente l'elemento della volontà delle vittime di non essersi giuridicamente spossessate del denaro, la consegna perfezionandosi soltanto con la contemporanea dazione del contro volare. f) Quanto al ruolo dell'imputato, egli è risultato correo in tutti e tre gli episodi e meglio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, anche nel caso ACPR 1, laddove IM 1 ha preso parte appieno al disegno criminoso, accompagnando il correo anche in _____, nelle fasi preliminari al realizzarsi dell'evento, avallando pienamente e coscientemente tutto quanto accaduto. g) Per quel che concerne l'aggravante della banda la Corte ha condiviso la tesi della difesa non tanto perché gli attori cambiavano quanto per il fatto che, al di là dei contatti emersi dai vari controlli di polizia ricordati dalla PP in arringa, non sono stati evidenziati legami sufficienti per ritenere che vi fosse una vera e propria organizzazione come eretto dalla giurisprudenza del TF (DTF 124 IV 86 citato). h) Diverso è invece il discorso per il mestiere. È infatti stato accertato che IM 1 non ha entrate particolari, non ha fonti regolari di sostentamento al di là dell'attività delittuosa di cui in rassegna ed ha raccolto, con la stessa, diverse centinaia di migliaia di franchi in soli 10 mesi, incassando per sé una cifra ben superiore al guadagno medio di un anno al suo paese; denaro poi investito per vivere e, come da lui stesso dichiarato, in vizi ed in beni voluttuari. Anche la preparazione dei "colpi" dimostra un investimento di energia notevole, con tanto di trasferte internazionali e secondo un piano ben determinato. Ne discende che ben si deve ritenere data l'aggravante del mestiere. 5) Il reato di messa in circolazione di monete false a) L'art. 242 cpv. 1 CP prevede che chiunque metta in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Poco importa che la moneta sia "bien ou mal imitée"; ma occorre ciò malgrado che sussista un rischio di confusione (DTF 123 IV 58). Il rischio di confusione deve essere ammesso a partire dal momento in cui persone

distratte, nelle condizioni più sfavorevoli, potrebbero essere tratti in inganno (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, 3a ed., n. 9 ad art. 240). Il comportamento punibile consiste a mettere in circolazione la moneta contraffatta o falsificata; è sufficiente che la stessa passi di mano in mano (DTF 80 IV 265). Sulla sussistenza o meno del reato (che è di competenza federale) si può discutere, anche se non si possa negare che, malgrado la presenza delle scritte "Facsimile" e "Facsimile Ristorante _____", le stesse abbiano caratteristiche (posizione, colore, sfondo, grandezza) per cui rischiano di non balzare immediatamente agli occhi di una persona poco attenta. È anche vero che le vittime si sono accorte relativamente in fretta di avere ricevuto carta straccia. Ad ogni modo, la questione può rimanere irrisolta, alla luce dell'art. 333 cpv. 3 CPP che dispone, in un caso simile, che il pubblico ministero avvii una procedura preliminare. Sia che sia la questione non ha da essere ulteriormente sindacata, nella misura in cui tale imputazione non è stata inserita nell'atto d'accusa. b) La patrona di ACPR 5 ha chiesto che si faccia luogo al rinvio degli atti per incompetenza della Corte giudicante trattandosi di reato di competenza federale. A parte il fatto che non si capisce la portata pratica di tale eccezione per l'accusatore privato da lei rappresentato, le cui pretese, diversamente dall'ipotesi che comporterebbe un rinvio dell'intero dossier, sono state in gran parte ammesse, forza è constatare che tale reato non è oggetto di questo procedimento. La Corte ha proceduto a giudicare i fatti che le sono stati sottoposti con l'atto d'accusa nei tempi compatibili con la carcerazione di sicurezza cui è sottoposto l'imputato. Qualora l'autorità competente dovesse, se del caso, ritenere dati altri fatti, rispetto all'atto d'accusa, pure essi costitutivi di reato, nulla le vieterebbe di avviare una nuova procedura che, se dovesse giungere ad un giudizio di condanna, comporterà l'applicazione di una pena aggiuntiva (art. 49 II CP), sempreché non si tratti di un caso d'applicazione dell'art. 52 CP. La richiesta è quindi stata respinta. Si osserva al riguardo che un reclamo, su tale questione, presentato alla CRP è già stato dichiarato inammissibile. Contro tale giudizio è tuttora pendente un gravame al TF (1B 553/2012/BHJ).

VI. DELLA PENA 1) Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l'effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, *Schweizerisches Strafrecht*, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlens, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP).

Secondo l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, *mutatis mutandis*, la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlens, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la

gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafeempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.